

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROGNONI, VEGAS, BALDINI,
BATTAFARANO, BETTAMIO, CAZZARO, D’ALÌ, GAMBINI,
GERMANÀ, GRUOSSO, LARIZZA, LORETO, MACONI,
MICELE, MONTAGNA, NIEDDU, PAPPALARDO, PASTORE,
PILONI, SCHIFANI, TERRACINI e VENTUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1997

Incentivi fiscali in materia brevettuale

ONOREVOLI SENATORI. - La ricerca e l'innovazione tecnologica in Italia non hanno raggiunto ancora quei livelli di sviluppo che sono invece necessari ed indispensabili per adeguare la realtà socio-economica italiana a quella dei Paesi industrialmente avanzati e quindi va sostenuta con mezzi e strumenti appropriati.

La tutela giuridica dei risultati della ricerca è un aspetto strettamente collegato alla ricerca ed innovazione tecnologica. La tutela giuridica attuata mediante la concessione dell'esclusiva (brevetto) dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca rappresenta l'equa ricompensa delle risorse finanziarie ed intellettuali investite nel processo di ricerca ed innovazione.

Purtroppo in Italia non è ancora diffusa e radicata tra le imprese una «cultura brevettuale»: ne consegue che è scarsa la ricerca ed è scarsa anche la brevettazione dei risultati della ricerca stessa.

Il disegno di legge (elaborato anche sulla base degli studi dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni dell'Università LUISS), prevede una netta riduzione delle tasse brevettuali (per brevetti di invenzione, modelli, disegni, topografie, eccetera) a favore delle piccole e medie imprese, dei singoli inventori indipendenti e degli enti *non profit*. Tale riduzione ha, da un lato, lo scopo di incentivare la ricerca e l'innovazione da parte di strati più ampi del mondo imprenditoriale e, dall'altro, si inserisce proficuamente nell'ambito dell'azione più generale intesa a fornire e diffondere la cultura brevettuale tra le imprese.

Peraltro, l'agevolazione fiscale, invece di ridurre le entrate provenienti dalle tasse brevettuali, dovrebbe favorire un forte allargamento della base delle imprese che richiedono la protezione brevettuale e quindi aumentare il numero dei brevetti di origine

italiana con notevoli ricadute positive non solo in termini finanziari, ma soprattutto di sviluppo a rafforzamento dell'economia.

Questa riduzione sulle tasse brevettuali, prevista dalla legislazione di altri Paesi concorrenti (in particolare negli Stati Uniti la riduzione delle tasse brevettuali è a favore degli *small business concerns*, dei singoli inventori, degli enti *non profit* quali le Università, eccetera), favorirebbe un riequilibrio concorrenziale delle imprese italiane nei confronti dei *partners* commerciali di altri Paesi industrialmente avanzati.

Inoltre, il *Green Paper on Innovation* del marzo 1996 della Commissione delle Comunità europee riconosce che il trattamento fiscale nel suo complesso in Europa non è favorevole all'innovazione e ai beni immateriali (quali i diritti di proprietà industriale ed intellettuale).

La riduzione del 50 per cento (articolo 1) corrisponde a quanto previsto dalla legge statunitense.

L'esclusione dal beneficio delle tasse per i marchi è giustificata dalla considerazione di voler privilegiare l'aspetto inventivo su quello commerciale, che è tipicamente connesso al marchio.

La definizione di «piccola e media impresa» data dall'articolo 2 risponde ai criteri previsti nella raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996 (GUCE L107 del 30 aprile 1996).

Inoltre, al fine di limitare il beneficio effettivamente alle piccole e medie imprese, è stata introdotta la disposizione per cui, per usufruire del beneficio fiscale, i soggetti classificati od equiparati alle piccole e medie imprese non possono, per un termine di tre anni dalla domanda di brevetti, concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale o intellettuale a soggetti che non possono essere considerati piccole e medie imprese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le piccole e medie imprese, come definite all'articolo 2, beneficeranno della riduzione del 50 per cento delle tasse come stabilite al titolo IV, «proprietà industriale ed intellettuale», della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. Sono escluse dal beneficio della riduzione le tasse di concessione governativa relative ai marchi.

Art. 2.

1. Ai fini dell'articolo 1, sono considerate piccole e medie imprese, (PMI), le imprese aventi meno di 250 dipendenti, nonchè un fatturato annuo non superiore a 75 miliardi di lire oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 50 miliardi di lire, e in possesso del requisito di indipendenza, come stabilito nel comma 2.

2. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI.

Art. 3.

1. Sono equiparati alle piccole e medie imprese, ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale di cui all'articolo 1, i singoli inventori indipendenti, persone fisiche, e gli enti non aventi scopo di lucro (*non profit*). Gli enti non aventi scopo di lucro (*non pro-*

fit) ammessi a godere il beneficio sono le università o altri istituti di insegnamento superiore.

Art. 4.

1. Per godere del beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 3 non devono concedere licenze o cedere, a qualsiasi titolo, per tre anni dalla domanda di brevetto, i diritti di proprietà industriale o intellettuale a soggetti che non possono essere classificati piccole o medie imprese ai sensi dell'articolo 2.

2. La violazione del disposto di cui al comma 1 comporta l'obbligo del versamento all'Ufficio italiano brevetti e marchi di una somma pari a tre volte la riduzione fiscale usufruita.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998-2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni bilancio.